

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE

DOTT. SSA ANTONIETTA GENOVESE GIUDICE

DOTT. SSA IDA MORETTI GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **2769** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2016** avente ad oggetto "Querela di falso", riservata a sentenza all'udienza del 24/04/2019 e vertente

TRA

LA SOCIETÉ CIVILE IMMOBILIERE U.P.M., con sede in Monaco (Principato di Monaco), Avenue D'Ostende, numero 9, avente domicilio anche fiscale nonché sede secondaria con rappresentanza stabile in Torrecuso (Bn) alla Località Collepiano, numero 18, in persona della procuratrice pro tempore GIUSEPPINA FUSCO, nata a Ponte (Bn) il 27 marzo 1964, giusta procura conferitale dell'Amministratore unico, Umberto Fiore, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato UGO CAMPESE, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale del 9 maggio 2016

Attrice

 \mathbf{E}

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Direttore e Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli alla Via Alessandro Diaz, numero 11, è domiciliata per legge.

Convenuta

 \mathbf{E}

EQUITALIA SUD S.p.A., codice fiscale 11210661002, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma- 00147- al Viale di Tor Marancia, numero 4.

Convenuta – contumace



 \mathbf{E}

Pubblico Ministero.

Interventore necessario

FATTO

Con atto di citazione per querela di falso, notificato a mezzo PEC, in data 14.06.2016 la Societè Civile Immobiliare, premesso di aver ricevuto in data 8 febbraio 2016 dalla Equitalia Sud S.p.A. la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento numero 017 2016 90002923 54/000 per l'importo complessivo di € 394.565,32 in virtù del mancato pagamento diverse cartelle, citava in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Benevento ed Equitalia Sud S.p.A. per accertare e dichiarare:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221 c.p.c. e 2702 Codice Civile, la falsità della notifica della sola cartella di pagamento numero 0172006000815481001 di € 156.932,49 dell'Agenzia delle Entrate di Benevento;
 - l'inesistenza giuridica dei crediti di cui alla cartella di pagamento sopra menzionata;
 - -in subordine la intervenuta prescrizione estintiva;
- -in via ancora più gradata, la decadenza dell'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, dal diritto di credito relativo e dall'azione di pagamento esattoriale e/o ordinaria.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione e nel merito di rigettare l'avversa pretesa per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e/o in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio.

All'udienza del 16.11.2016, alla presenza anche del V.P.O all'uopo delegato, verificata la regolare citazione in giudizio anche di Equitalia Sud S.p.A. non comparsa, il G.I. ne dichiarava la contumacia.

Ritenuta infondata l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione passiva con ordinanza del 27.10.2017 ed escusso il teste di parte attrice Tedesco Luigi, all'udienza del 24.04.2019, la causa veniva riservata in decisione previa precisazione delle parti che si riportavano alle rispettive conclusioni e con concessione dei termini disposti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

DIRITTO

La domanda è fondata e, per l'effetto, va accolta.

Preliminarmente va richiamata l'ordinanza del 27.10.2017 con la quale il G.I. aveva ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo la quale "la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore



della falsificazione." (cfr., ex multis, Cass.n. 18323 del 30.8.20071).

La querela, infatti, riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio rispetto al quale si vuole paralizzare ogni effetto attribuitogli dalla legge (cfr. Cass. n. 223 del 27.1.1967²), ragion per cui legittimato passivo del giudizio teso all'accertamento della falsità del documento è il soggetto che intende avvalersi del documento e, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate.

Passando al merito, per giurisprudenza di legittimità che si condivide "In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere «assistente al servizio del destinatario»), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario." (Cass. n. 26134 del 19.12.2016, cfr. ex multis anche Cass. n. 29022 del 5.12.2017³).

Nel caso in esame, alla luce della istruttoria svolta, parte attrice provava compiutamente la falsità di quanto attestato sulla copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero 60465605341-7, spedita il 20 luglio 2006 dall'ufficio di Roma diretta alla Societè Civile Immobiliere U.P.M. Torrecuso (BN) Località Collepiano, numero 18, recapitata il 27 luglio 2006, dove sotto la voce "destinatario/persona fisica" risultava barrata la casella "Portiere" ed era apposta a penna la parola "impiegato", senza alcuna ulteriore specificazione che consentisse di risalire alla generalità e/o di collegarlo in qualche modo alla società attrice.

In particolare, parte attrice provava di non avere dipendenti presso la sede della società sita in Torrecuso attraverso:

– l'attestazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'I.N.P.S., Direzione Provinciale di Benevento, U.O. Anagrafica e Flussi, Dottoressa Assunta Grasso, con

¹ La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha anche fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze sul presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità, che, peraltro, essa non aveva nemmeno preso in considerazione, essendosi limitata a ricavare dall'autodenuncia del fornitore e dall'emessa fatturazione di quest'ultimo elementi di prova presuntiva della sussistenza della contestata evasione fiscale a carico della ricorrente).

² La querela di falso civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto legittimato passivo all'Azione diretta all'accertamento della falsità di un documento e il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione e quindi del tutto irrilevante in materia civile. (Conf. 1324-56)

³ In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica.

comunicazione del 31 maggio 2016, protocollo INPS.1100.31/05/2016.0086456 in cui è scritto: "a richiesta inoltrata dalla società si comunica che ad oggi la stessa non risulta aver acceso presso questo Istituto alcuna posizione previdenziale per personale dipendente o parasubordinato".

- la consultazione del "cassetto fiscale" da parte del Dottore Commercialista Marcello Abbatiello, che nella dichiarazione scritta dell'11 maggio 2016 affermava: "In particolare ha certificato la presenza per entrambi gli anni del solo professionista Notaio Dottor Claudio Cusani, quale unico precettore di somme. Per i citati giudizi 2001 e 2002 e per tutti gli altri anni non risulta alcun'altra dichiarazione di sostituto di imposta per rapporti di lavoro dipendente".
- La prova testimoniale eseguita all'udienza del 13 dicembre 2015 durante la quale è stato escusso Tedesco Luigi, imprenditore indifferente alle parti, che ha affermato: "ho una società nello stesso stabile e posso confermare che non c'è e non c'è mai stato un portiere nello stabile".

Alla luce della prova orale e documentale offerta da parte attrice, quindi, merita accoglimento la domanda attorea nella parte in cui si richiedeva dichiararsi la falsità della notifica della cartella di pagamento numero 0172006000815481001 di € 156.932,49 dell'Agenzia delle Entrate di Benevento.

Sussiste, invece, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario con riferimento alle ulteriori domande spiegate da parte attrice, alla luce della natura tributaria del credito azionato con la citata cartella di pagamento (cfr., *ex multis*, Cass. Unite, 19 gennaio 2010 n. 679, Cass n. 14831/2008, Cass. 2008/14831 e 2009/6593), questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio senza necessità di dover instaurare alcun contraddittorio sul punto (cfr. Cass. n. 16049 del 18.6.2018⁴).

In ordine alla regolamentazione delle spese, considerato che la falsità della dicitura presente sull'avviso di ricevimento non può essere attribuita all'Agenzia delle Entrate, né ad Equitalia Sud S.p.A., che non si sono materialmente occupate di consegnare il sopra menzionato documento, e visto il difetto di giurisdizione sussistente in ordine alle ulteriore domandate, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per procedere alla compensazione integrale, anche alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di

⁴ Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il contratto da loro stipulato, ma in conseguenza di una causa diversa da quella invocata dal ricorrente, rilevata officiosamente).



"assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, su ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento della notificazione della raccomandata numero 60465605341-7 spedita il 20 luglio 2006 dall'Ufficio di Roma diretta alla Societè Civile Immobiliere U.P.M., Torrecuso (Bn), Località Collepiano, numero 18;
- 2) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 4) Dispone la menzione della presente sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c.

Benevento, 17/03/2020

IL GIUDICE REL. - EST.

DOTT. SSA IDA MORETTI

IL PRESIDENTE

DOTT. ENNIO RICCI

